

## **DELIBERAZIONE N. 8/81 DEL 19.02.2019**

----

Oggetto: Assistenza ospedaliera. Modifica dell'offerta assistenziale dell'ospedale privato e polo di ricerca nell'Area Socio Sanitaria della Gallura.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che la Giunta regionale con la deliberazione n. 59/1 del 4 dicembre 2018 ha stabilito che la Regione proceda a modificare, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'Accordo sottoscritto con Qatar Foundation Endowment in data 28 agosto 2014. Al fine di adempiere a tale mandato è stato quindi elaborato lo schema di Addendum all'Accordo 2014 allegato alla presente deliberazione, che è sottoposto all'approvazione della Giunta. Prosegue il Presidente ricordando che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 24/1 del 26.6.2014, ha approvato preliminarmente le disposizioni in merito all'avvio delle procedure per l'attivazione dell'ospedale e polo di ricerca nell'area territoriale della Gallura. Con tale provvedimento veniva approvato il progetto di attivazione di un nuovo presidio ospedaliero presso il territorio dell'ASL di Olbia, con le correlate linee di ricerca, ferma la necessità dell'acquisizione delle specifiche deroghe ai parametri del numero dei posti letto e dell'aumento del tetto per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica da erogatori privati; il medesimo provvedimento ha approvato le linee di indirizzo per la remunerazione e per la definizione del tetto di spesa annuale massimo onnicomprensivo delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale del nuovo ospedale.

A seguito dell'espressione del parere di merito della competente Commissione consiliare, la Giunta ha approvato in via definitiva, con la deliberazione n. 26/8 dell'8.7.2014, il progetto di attivazione del nuovo presidio ospedaliero della Gallura, evidenziando l'esigenza:

- di acquisire le deroghe governative relative ai parametri del numero dei posti letto e all'aumento del tetto storico regionale per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica:
- di favorire, in conformità alla normativa vigente in materia, le massime ricadute occupazionali locali e la valorizzazione delle professionalità presenti in regione;
- di condizionare l'iter procedurale per l'attivazione del nuovo ospedale all'effettivo e



DEL 19.02.2019

riconosciuto valore di eccellenza (gestionale, assistenziale e di ricerca scientifica) nei rispettivi settori di riferimento dei partner ai quali sarà affidata la conduzione clinica e scientifica e a vigilare sul costante mantenimento degli stessi;

 di provvedere all'individuazione del soggetto da accreditare e alla conduzione delle procedure di accreditamento previste dalla normativa regionale e all'esplicitazione, da parte di QFE, di tutti gli investimenti anche in capo ai partner scientifici.

I provvedimenti sopra citati hanno definito l'offerta assistenziale e la dotazione dei posti letto, previsto l'attivazione di ulteriori posti letto senza oneri a carico del SSR, nei quali l'assistenza è erogata in solvenza e stabilito che il budget massimo assegnabile all'erogatore privato della Gallura sarebbe potuto essere di 55,6 milioni di euro annui.

Occorre considerare che in precedenza, in data 22 maggio 2014, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PDCM), la Regione e la Qatar Foundation Endowment (QFE) hanno stipulato un protocollo nel quale la PDCM si impegna ad offrire pieno sostegno ed a favorire tutte le azioni e le misure necessarie a sostenere l'avvio del nuovo ospedale della Gallura, realizzando ogni utile sinergia per ampliare fino al massimo consentito le risorse finanziarie da destinare alla ricerca.

Nella seduta del 25 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha infine approvato il Documento "Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna", pubblicato sul BURAS n. 58 - Parte I e II del 11.12.2017. Successivamente con la citata deliberazione n. 59/1 del 4.12.2018 si è provveduto alla approvazione definitiva della riconversione dell'offerta assistenziale degli ospedali pubblici e privati ed alla ripartizione tendenziale dei posti letto tra i presidi ospedalieri afferenti alle aree omogenee Nord-ovest e Sud-est. Con tale provvedimento è stata espressamente prevista per l'Area Nord Est (Gallura) l'assegnazione di 202 posti letto con oneri a carico del SSR all'ospedale e polo di ricerca Mater Olbia in ragione del ruolo strategico che ne ha connotato la sua ideazione e classificazione quale ospedale di alta specializzazione, e che lo qualificherà come punto di riferimento per le popolazioni del Mediterraneo meridionale.

Come sopra richiamato. la medesima deliberazione ha previsto che ai sensi dell'articolo 11, comma 4 bis della legge n. 241/1990 e smi, la Regione proceda a modificare l'accordo prot. n. 6197 del 15 settembre 2014, sottoscritto con Qatar Foundation Endowment in data 28 agosto 2014 (protocollato il 15.9.2014), relativamente: a) agli aspetti difformi alle statuizioni del presente atto; b) alla indicazione del soggetto giuridico incaricato della gestione operativa e del partner scientifico; c) alla definizione del tetto di spesa annuale massimo conseguente alla modifica dell'offerta clinica; d) al



DEL 19.02.2019

richiamo delle disposizioni legislative nazionali ed agli atti di programmazione regionale nel frattempo venuti in essere, nonché ai procedimenti amministrativi di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento completati o in corso di istruttoria.

Con la presente deliberazione si dettano quindi gli indirizzi in merito ai contenuti che modificano l'accordo sottoscritto con QFE, al fine di renderlo coerente con il quadro di programmazione regionale, alla luce delle più recenti norme nazionali e regionali e dei contestuali provvedimenti di riorganizzazione del sistema sanitario regionale.

A) Modifiche all'Accordo Regione-QFE sottoscritto il 28 agosto 2014

Il Presidente propone alla Giunta regionale l'approvazione dello schema di accordo allegato alla presente deliberazione che recepisce le statuizioni riportate nella Delib.G.R. n. 59/1 del 4 dicembre 2018, il nuovo assetto dell'offerta assistenziale del nuovo presidio ospedaliero privato della Gallura e le disposizioni riportate nel presente provvedimento.

Con particolare riferimento alla offerta ospedaliera, il nuovo ospedale della Gallura sarà caratterizzato:

- da un'area della degenza sviluppata nel rispetto delle discipline e dei posti letto (202) riportati nella citata Delib.G.R. n. 59/1, articolato in dipartimenti;
- ulteriori 50 posti letto senza oneri a carico del SSR, nei quali l'assistenza è erogata in solvenza;
- una piattaforma specialistica dedicata all'erogazione di prestazioni ambulatoriali e di servizi specialistici rivolti agli utenti esterni e di supporto all'attività di degenza, in una logica di presa in carico completa dell'assistito nelle diverse fasi del processo diagnostico, terapeutico e riabilitativo, incluso un Centro Avanzato di Radioterapia Oncologica e un centro di alta specializzazione di medicina sportiva.

B) Indicazione del soggetto giuridico incaricato della gestione operativa e del partner scientifico Con atto ricognitivo delle comunicazioni di QFE alla Regione Autonoma della Sardegna, allegato al verbale della riunione del 14 gennaio 2019 della Comitato paritetico previsto dall'art. 10 dell'accordo tra Regione Autonoma della Sardegna e Qatar Foundation Endowment, si prende atto che il soggetto giuridico gestore del nuovo ospedale, a cui prende parte quale partner scientifico la Fondazione Policlinico Gemelli, con sede in Roma, in sostituzione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, come da comunicazione Qatar Foundation Endowment del 17 luglio 2017, è la società MATER OLBIA Spa, con sede in Olbia, SS 125, località Padrongianos.



DELIBERAZIONE N. 8/81 DEL 19.02.2019

C) Definizione del tetto di spesa annuale massimo conseguente alla modifica dell'offerta clinica In merito al Presidio ospedaliero ubicato presso il territorio dell'attuale Area Socio Sanitaria Locale di Olbia, il D.L. 12.9.2014, n. 133, come modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, aveva stabilito per la Regione Sardegna specifiche deroghe ai parametri nazionali circa il numero di posti letto per mille abitanti.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), "al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" ha modificato le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 autorizzando in via sperimentale la regione Sardegna, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati con un incremento del 20 per cento rispetto al tetto di spesa per l'acquisto di tali prestazioni così come determinato a decorrere dall'anno 2014 nei termini sopra indicati. La copertura dei maggiori oneri derivanti da tale incremento deve essere assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale.

La stessa L. n. 145/2018 fa inoltre salvi per la regione Sardegna i benefici relativi alla deroga di cui all'art. 15, comma 14, secondo periodo del citato D.L. n. 95/2012, che consente alle regioni di programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità dalle strutture private accreditate.

Pertanto, in applicazione dell'art. 15, comma 14, come integrato, dall'art. 1, comma 574, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, le regioni possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità dalle strutture private accreditate, in deroga ai limiti del tetto. Per garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla citata deroga, le regioni sono tenute ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione sopra indicati. Possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come "ad alta complessità" nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la



DEL 19.02.2019

compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In Sardegna, sulla base dei dati SDO 2016, l'importo relativo alle prestazioni di alta complessità erogate dalle strutture private accreditate è pari ad € 22.128.274,30. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i relativi criteri di appropriatezza sono oggetto di revisione e saranno ridefinite con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Così come previsto dall'articolo 8-sexies, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., la remunerazione del nuovo ospedale potrà essere riconosciuta nel rispetto delle linee di indirizzo riportate nella Delib.G.R. n. 26/8 del 8 luglio 2014, con le modifiche riportate nello schema di accordo allegato alla presente deliberazione, al fine di garantire la coerenza con la rimodulazione dell'offerta ospedaliera.

Pertanto il tetto massimo di spesa attribuibile al nuovo ospedale della Gallura è così definito:

- quota parte attribuita ai sensi art. 1, comma 572 della L. n. 145/2018, per il triennio 2019-2021;
- quota parte variabile in ragione alle prestazioni di alta complessità, ai sensi dell'art. 1, comma 574, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208, determinata sulla base dei criteri di appropriatezza definiti in sede nazionale.

Il tetto annuale onnicomprensivo così definito non potrà comunque superare l'importo massimo di 60,6 milioni di euro, e include:

- la remunerazione delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per un valore non superiore a 8,5 milioni di euro;
- la remunerazione delle prestazioni di radioterapia.

I farmaci documentati attraverso il flusso informativo specifico (File F) sono rimborsati per un valore indicativo di 1,2 milioni di euro, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di appropriatezza prescrittiva definiti dal competente Assessorato.

D) Individuazione del finanziamento

Fatto salvo quanto previsto con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/52 del 12 febbraio 2019, in merito ai primi finanziamenti per l'avvio del nuovo ospedale, con successiva norma, così come previsto anche dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla Delib.G.R. n. 64/17 del 28 dicembre



DELIBERAZIONE N. 8/81 DEL 19.02.2019

2018 di aggiornamento del piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale, si procederà alla determinazione delle risorse per l'acquisto delle prestazioni di assistenza ospedaliera dal Mater Olbia che potrà essere contrattualizzato in seguito al completamento del rilascio dell'accreditamento istituzionale per tale struttura.

All'atto del suddetto accreditamento, al fine di consentire la relativa contrattualizzazione, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio fa presente che verranno apportate le necessarie variazioni del bilancio, per le annualità considerate, con apposita norma di legge che reperirà la copertura della suddetta spesa mediante diminuzione dello stanziamento del fondo a garanzia degli equilibri di bilancio (missione 20 - programma 3) il quale presenta la necessaria capienza.

Da ultimo, si richiama ancora la deliberazione della Giunta regionale n. 59/1 del 4 dicembre 2018 nella parte in cui stabilisce che "i posti letto per solventi siano ulteriori rispetto alla rete di cui all'allegato e che gli stessi possano essere attivati, sulla base delle disposizioni vigenti, nella misura massima del 10% dei posti letto assegnati ai singoli presidi ai sensi della legge regionale n. 21 del 7 novembre 2012". Si evidenzia come detto vincolo è traslato in maniera impropria dal disposto della L. R. n. 21/2012 che reca disposizioni in merito alla istituzione di camere a pagamento e di spazi per l'esercizio della libera professione intra-moenia, e che individua il limite massimo del 10% dei posti letto aggiuntivi per l'intera rete ospedaliera e non per singolo presidio. Pertanto, fatto salvo il limite del 10% dei posti letto per l'intera rete ospedaliera regionale, si propone che il limite per singolo presidio ospedaliero sia riportato al valore del 25% dei posti letto come già approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 47/22 del 25 settembre 2018.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale e di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale della Sanità

## **DELIBERA**

 di approvare le modifiche all'accordo sottoscritto il 28 agosto 2014 tra Regione e Qatar Foundation Endowment riportate nello schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;



DELIBERAZIONE N. 8/81 DEL 19.02.2019

- di approvare gli indirizzi riportati in premessa in merito all'indicazione del soggetto giuridico incaricato della gestione operativa e del partner scientifico, alla remunerazione e alla definizione del tetto di spesa annuale massimo onnicomprensivo delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale del nuovo ospedale e, infine, alla determinazione delle risorse per l'acquisto delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica del nuovo ospedale della Gallura;
- di abrogare il limite di posti letto per solventi per singolo presidio ospedaliero previsto dalla Delib.G.R. n. 59/1 del 4 dicembre 2018 e di stabilire che i posti letto per solventi siano ulteriori rispetto alla rete ospedaliera e che gli stessi possano essere attivati, nella misura massima del 25% dei posti letto assegnati ai singoli presidi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

II Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru